UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI SPECIALIZZANDI DI CUI ALL'ART. 35 DELLO STATUTO DI ATENEO

Articolo 1 – (Oggetto e Finalità)

- 1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, le finalità, la composizione e le modalità di funzionamento della Consulta degli Specializzandi, d'ora innanzi Consulta, a norma dell'articolo 35 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, d'ora innanzi Università.
- 2. La Consulta è l'organismo che sovrintende al rapporto tra l'Università e le diverse Scuole di Specializzazione attive presso l'ateneo, al fine di favorire lo sviluppo di una rete tra colleghi per promuovere il miglioramento del percorso formativo degli specializzandi e contribuire al confronto e alla collaborazione per la valorizzazione del raccordo tra le attività di ricerca, di didattica, di assistenza sanitaria e post laurea e gli Organi di governo dell'Università.
- 3. In particolare, la Consulta:
 - a) Formula proposte ed esprime pareri in tema di formazione specialistica;
 - b) Collabora alla cura e alla gestione delle attività formative professionalizzanti, nel rispetto della normativa vigente e della peculiarità delle diverse scuole di specializzazione;
 - c) Promuove l'introduzione di nuove metodologie didattiche anche utilizzando i supporti delle tecnologie informatiche;
 - d) Promuove l'introduzione di innovativi sistemi di certificazione delle attività formative delle attività formative e di valutazione degli specializzandi e dei programmi di formazione.

Articolo 2 – (Composizione della Consulta)

- La Consulta è composta da un rappresentante e un sostituto per ognuna delle Scuole di Specializzazione dell'Area Sanitaria (Farmacia ospedaliera), dell'Area Veterinaria, della Scuola di specializzazione per le Professioni legali e della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici, nonché da un rappresentante e un sostituto per ognuna delle Scuole di Specializzazione dell'Area Medico – Chirurgica;
- 2. Al fine di conservare un equilibrato rapporto tra le Scuole di Specializzazione dell'Area Medico Chirurgica e le altre Scuole di specializzazione, il numero dei rappresentanti e dei sostituti dell'Area Medico Chirurgica della Consulta dovrà essere sempre pari al complessivo numero dei rappresentanti delle altre Scuole di Specializzazione;
- 3. I rappresentanti delle singole Scuole di specializzazione saranno eletti all'interno di ogni singola Scuola e durano in carica tre anni accademici. Non potranno essere eletti, come rappresentanti e come sostituti, coloro che frequentano l'ultimo anno della Scuola di Specializzazione.
- 4. La Consulta elegge a maggioranza assoluta dei componenti il Coordinatore e il Segretario della Consulta, che devono obbligatoriamente appartenere a diverse Aree di Scuole di Specializzazione. Spetta al Coordinatore il compito di rappresentare gli interessi della Consulta nelle relazioni con gli Organi di governo dell'Università, convocare le riunioni della Consulta e redigere l'ordine del giorno dei lavori. Al Segretario compete la verbalizzazione delle riunioni della Consulta e la convocazione materiale dell'organo.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

Articolo 3 – (Modalità di funzionamento)

- 1. La Consulta si riunisce almeno tre volte all'anno. La convocazione della Consulta e il relativo ordine del giorno devono essere comunicati, dal Segretario della Consulta, almeno dieci giorni prima della data della convocazione per via telematica.
- 2. Sono ammesse riunioni straordinarie della Consulta, su richiesta di almeno 1/5 dei componenti, in riferimento a problemi urgenti. Sarà cura di coloro che chiedono la riunione straordinaria di specificare l'oggetto della riunione ed il carattere di necessità ed urgenza della stessa.
- 3. Le riunioni ordinarie della Consulta sono valide se vi abbiano preso parte almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto della maggioranza degli intervenuti, ad eccezione di quella relativa all'elezione del Coordinatore e del Segretario della Consulta.

Articolo 4 - (Norma transitoria)

1. Il presente Regolamento, approvato dal Senato Accademico previo parere del Consiglio di Amministrazione, entra in vigore dal giorno del Decreto Rettorale di adozione, nelle more dell'emanazione del Regolamento Generale di Ateneo, di cui sarà parte integrante.""